

4ª Difesa - Scheda di seduta

Seduta n. 296

Giovedì 7 giugno 2012 (8,30 - 9,30)

Presidenza

[PINOTTI](#), vice presidente

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 472

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, invitando il Governo a:

- a) armonizzare i contenuti del presente schema di decreto con i principi direttivi di cui all'emananda legge-delega sulla revisione dello strumento militare;
- b) recepire le osservazioni riportate dal Consiglio di Stato nel proprio parere, con particolare riguardo a quanto rilevato in materia di sostituzione di un dirigente generale del personale civile con uno militare, di collocamento del coordinamento dei servizi sanitari, di parcellizzazione del settore del contenzioso;
- c) modificare l'articolo 1, comma 1, lettere *dd)* e *ee)* dello schema di decreto in titolo al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che risultano non coordinati né compatibili con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante « ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati » (Atto n. 472);

premesso che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del con-

tingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in

Mercoledì 6 giugno 2012

92 -

Commissione IV

vigore (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« *connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività* ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto

detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale è motivata dalla necessità di implementare i livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni ritenute strategiche connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

Mercoledì 6 giugno 2012

- 93 -

Commissione IV

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica, N. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto, trasmettendo i seguenti rilievi alla Commissione competente:

a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

b) si valuti la congruità della modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che – estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'arti-

colo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'Istituto; al riguardo, ove si ritenga necessario mantenere la disposizione nel provvedimento in esame, si provveda, quantomeno, a riformularla nel senso di subordinarne l'applicazione alla previa adozione di uno specifico atto amministrativo, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, che definisca in modo limitato e selettivo i criteri e le modalità di esercizio del potere autorizzatorio da parte dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *ee*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico;

d) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012.

Mercoledì 6 giugno 2012

- 94 -

Commissione IV

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante « ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati » (Atto n. 472)

premessi che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del con-

tingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (CO-CER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in

Mercoledì 6 giugno 2012

95 —

Commissione IV

vigore (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« *connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività* ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre — come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato — una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto

detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica N. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli

Mercoledì 6 giugno 2012

- 96 -

Commissione IV

343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto, trasmettendo i seguenti rilievi alla Commissione competente:

a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

b) appare opportuno verificare se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

c) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che -

estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico - si pone in contraddizione con la natura stessa dell'Istituto;

d) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *cc*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;

e) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.